

N.3/2017



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Fallimentare

Il Giudice delegato dott.ssa Martina Gasparini
nel proc. n.3/2017 composizione della crisi da sovraindebitamento
– ha emesso il seguente

DECRETO DI OMOLOGA

DELL'ACCORDO ai sensi dell'art.12 della L. n.3/2012

Vista la proposta di accordo di composizione ai sensi degli artt.6 e ss. della L. n.3/2012 presentata con atto depositato in cancelleria in data 3 aprile 2017 da Cavallaro Loris (c.f. CVLLRS62C10L736H) in persona dell'amministratore di sostegno Bergamo Liana (c.f. BRGLNI62A44H823H) rappresentato e difeso dall'avv. Armida Dal Bo del Foro di Treviso

richiamati:

- Gli atti allegati alla proposta di cui sopra, ed in particolare la relazione redatta dal professionista nominato ex art.15 comma 9 l. n.3/12 dott. Emilio Borella e l'attestazione di fattibilità del piano ex art.9 secondo comma e 15 commi 6 e 7 l.cit., della L. n.3/2012
- Il decreto di apertura della procedura ai sensi dell'art.10, L. cit., depositato in data 11 aprile 2017 e integrazione 14 aprile 2017;

H

- L'esito dell'udienza svoltasi in data 15 giugno 2017
- L'esito delle votazioni espresse dai creditori, i quali – mediante silenzio assenso – hanno prestato voto favorevole alla proposta formulata dal debitore in ragione del 100%, nessun voto contrario essendo stato espresso tempestivamente in ordine alla proposta di accordo in oggetto;
- La relazione redatta ai sensi dell'art.12, comma 1, primo periodo, L. cit., in cui il professionista nominato ha attestato l'avvenuta comunicazione a mezzo PEC in data 9.6.2017 e raccomandata ai creditori ai sensi e per gli effetti della citata disposizione;
- L'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano redatta dal professionista nominato depositata in data 27 giugno 2017, ai sensi dell'art.12, comma 1, ultimo periodo, L.cit.

dato atto dell'insussistenza d'iniziativa o atti fraudolenti posti in essere dal debitore;

vista la mancata opposizione da parte dei creditori;

vista l'istanza per l'omologa dell'accordo già formulata dal debitore in seno alla proposta;

richiamato l'art.12, comma 2, L. n.3/2012, per cui "Il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art.10, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art.11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art.7, comma 1 terzo periodo";

ritenuta la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per la
chiesta omologazione

OMOLOGA

L'accordo presentato dal debitore indicato in epigrafe e ne dispone
l'immediata pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Venezia, 29 giugno 2017

Il G.D.

Dott.ssa Martina Gasparini



[Handwritten signature]